



UNIVERSITÀ
DI FOGGIA



CONVENZIONE AI SENSI DEL D.M. 30 MAGGIO 2023 N. 694 FRA ATENEI PER IL TRASFERIMENTO DEI SOGGETTI DI CUI AL COMMA 4 DELL'ART. 4 DEL D.M. 92/2019

- Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 694 del 30 maggio 2023, che autorizza gli Atenei, che hanno validamente presentato la propria offerta formativa potenziale, ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, nei limiti dei posti fissati e per le sedi autorizzate di cui all'allegata tabella A del suddetto decreto;
- Visto il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, all'art. 4, comma 4, stabilisce che ai *Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità*, possono essere ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione: a. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso; b. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni; c. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.
- Visto che il menzionato Decreto ministeriale 30 maggio 2023, n. 694 – che autorizza l'avvio dei suddetti Corsi per l'anno accademico 2022/2023 – prevede, nell'art. 2, comma 3, che i soggetti di cui al c.4 dell'art.4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2019 n. 92, potranno essere ammessi *direttamente al corso di specializzazione, esclusivamente presso le sedi in cui hanno sostenuto le prove, salvo motivata deroga, che sarà gestita direttamente tra le istituzioni universitarie, mediante apposite convenzioni*;
- Vista la nota della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio prot. n. 26668 del 30 dicembre 2022 concernente l'“Avvio dei percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l'a.a. 2022/2023. Indicazioni operative – VIII ciclo”, con cui, *al*

fine di garantire una corretta attribuzione dei posti che risulti corrispondente alla reale capacità formativa, è stato chiesto a tutte le Università di indicare il massimo del potenziale formativo, tenuto conto del numero di idonei risultanti dai cicli precedenti che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto 92/2019, hanno diritto ad essere ammessi in soprannumero;

- Avuto riguardo alla circostanza che alcuni degli aventi diritto all'iscrizione di cui sopra hanno avanzato richiesta di potersi iscrivere presso altre sedi universitarie per ragioni eccezionali;
- Tenuto conto della circostanza che nel rispetto delle disposizioni ministeriali tali eventuali autorizzazioni non possono che avvenire in osservanza *dei principi di reciprocità e di rispetto dei numeri programmati;*
- Avuto riguardo altresì alla necessità che non si determinino significativi danni erariali a carico dei bilanci degli Atenei in relazione alle rette non riscosse nonché alle spese sostenute in relazione ai numeri programmati;
- Ritenuto comunque di venire incontro alle richieste adeguatamente motivate;

Tra le sottoscritte Università si stabilisce quanto segue

L'Ateneo dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli

e

L'Ateneo dell'Università di Foggia

1. Rimane fermo il principio che i corsisti soprannumerari vengono ammessi esclusivamente presso le sedi presso cui hanno sostenuto le prove;
2. Le Università firmatarie consentiranno la relativa deroga mediante decreto di autorizzazione al trasferimento presso uno specifico Ateneo tra quanti firmatari della presente convenzione nel verificarsi delle seguenti circostanze:
 - a) il soggetto richiedente documenti di aver cambiato residenza dopo la presentazione della domanda di partecipazione per il concorso al VII ciclo e prima della pubblicazione del D.M. 30 maggio 2023 n.694. In tal caso il richiedente potrà essere trasferito nell'Ateneo più vicino alla propria nuova residenza;
 - b) il soggetto richiedente documenti di aver effettuato l'iscrizione, nella finestra temporale compresa tra la presentazione della domanda di partecipazione per il concorso al VII ciclo e la pubblicazione del D.M. 30 maggio 2023 n.694, nelle graduatorie scolastiche provinciali della provincia sede dell'Ateneo presso il quale chiede di essere iscritto;
 - c) il soggetto richiedente documenti di aver ottenuto, nella finestra temporale compresa tra la presentazione della domanda di partecipazione per il concorso al VII ciclo e la pubblicazione del D.M. 30 maggio 2023 n.694, la certificazione ai sensi della legge n. 104/1992 per sé o per un familiare convivente o compreso entro il 2° grado. In tal caso il richiedente potrà essere trasferito nell'Ateneo più vicino alla propria residenza o alla residenza del familiare compreso entro il 2° grado; la residenza dovrà essere adeguatamente documentata.

I rettori degli Atenei firmatari concederanno le autorizzazioni di cui sopra dandone tempestiva comunicazione all'Ateneo destinatario fino al numero di tre trasferimenti. Successive ulteriori autorizzazioni potranno essere concesse, sempre nel verificarsi delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del punto 2, allorché per effetto di trasferimenti reciproci tra le sedi il numero differenziale dei soggetti trasferiti verso una singola sede risulti inferiore a tre. In caso di più domane dotate di requisiti di cui sopra si procederà alla relativa concessione, nei limiti di cui sopra, nell'ordine in cui le domande sono state formalizzate presso l'Università di appartenenza.

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Il Rettore

Prof. Lucio d'Alessandro

Università di Foggia

Il Rettore

prof. Lorenzo Lo Muzio